



## REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

*(emanato con D.D. n. 316 del 07.07.2011 e modificato con i D.D. n. 164 del 13.04. 2015, D.D. n. 572 dell'11.11.2015, D.D. n. 347 del 22.06.2016, D.D. n. 733 del 29.12.2016, D.D. n. 144 del 01.03.2017, D.D. n. 224 del 18.04.2017, D.D. n. 324 del 27.06.2019 e da ultimo con D.D. n. 253 del 04.05.2021 rettificato con D.D. n. 258 del 5 maggio 2021)*

### **Titolo I – Ambito di applicazione**

#### **Art. 1 Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i criteri, le modalità e le procedure con le quali la Scuola Normale Superiore di Pisa, d'ora in avanti denominata "Scuola", può conferire incarichi, a titolo gratuito o oneroso, nell'ambito delle relative disponibilità di budget, per fare fronte alle proprie esigenze didattiche, anche integrative, d'ora in avanti denominati "incarichi".
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

#### **Art. 2 Programmazione e copertura finanziaria**

1. In sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, il Senato accademico, su proposta dei Consigli delle strutture accademiche, una volta completata l'individuazione degli insegnamenti e delle attività didattiche integrative inseriti nell'offerta formativa da attribuire come compiti didattici istituzionali ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori, anche a tempo determinato, della Scuola ai sensi della normativa vigente, delibera, tenendo conto delle risorse stanziare nel budget dal Consiglio di amministrazione federato a tal fine, in merito alle eventuali richieste di attivazione di incarichi ai sensi del presente regolamento, anche al fine di un arricchimento o approfondimento specialistico dell'offerta formativa in ambiti innovativi o tecnico-sperimentali con acquisizione di apposite esperienze scientifico-professionali esterne, specificandone le modalità di conferimento traquelle di cui al successivo art.2-bis.
2. Per la copertura del costo degli incarichi, oltre alle risorse appositamente stanziare nel budget, possono essere utilizzati finanziamenti esterni a ciò finalizzati di soggetti pubblici o privati.

#### **Art.2-bis Modalità di conferimento degli incarichi**

Gli incarichi possono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) per conferimento diretto, nei casi di cui al Titolo II del presente regolamento, a favore di professori e ricercatori universitari o di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, ovvero a favore di soggetti stranieri di chiara fama;
- b) previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, secondo quanto previsto al Titolo III del presente regolamento, in caso di attribuzione di incarichi a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

### **Titolo II – Conferimento diretto di incarichi**

### **Art. 3 Conferimento diretto di incarichi a professori e ricercatori universitari o a esperti di alta qualificazione, anche tramite convenzione**

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'art.23, comma 1 della legge n. 240/2010, a titolo oneroso o gratuito, è proposto dal Senato accademico al Direttore che conferisce direttamente l'incarico, tramite suo atto o contratto, ai seguenti soggetti: professori e ricercatori di altre università italiane o straniere oppure esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

Il Nucleo di valutazione della Scuola verifica, preventivamente rispetto al conferimento dell'incarico, la congruità del curriculum scientifico e professionale del soggetto interessato con l'incarico da affidare e può anche individuare specifiche categorie professionali ritenute di per sé idonee in relazione alla peculiarità dell'attività da svolgere nonché fornire ogni altra indicazione utile.

2. La proposta contiene le seguenti indicazioni:

- a) tipologia di attività richiesta (incarico di insegnamento o di didattica integrativa), denominazione della materia oggetto dell'incarico ed ambito scientifico-disciplinare di riferimento;
- b) durata annuale dell'incarico, anno accademico di riferimento e modalità di svolgimento dell'attività con specificazione del numero di ore di didattica frontale;
- c) natura onerosa o gratuita dell'incarico e, nel primo caso, entità del relativo trattamento economico e indicazione degli eventuali finanziamenti esterni su cui graverà il costo;
- d) nominativo del prestatore, con adeguata motivazione in merito alla congruità del relativo profilo scientifico-professionale in relazione ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico da conferire.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti sulla base di convenzioni con enti pubblici o con enti di ricerca di cui al DPCM 30 dicembre 1993, n.593. Gli incarichi a titolo gratuito attivati sulla base di convenzioni con enti pubblici non contribuiscono al raggiungimento del limite percentuale previsto dall'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010.

### **Art. 4 Conferimento diretto di incarichi a soggetti stranieri di chiara fama**

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 3 della legge n. 240/2010, la Scuola può conferire incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. Il Direttore propone al Senato accademico il conferimento dell'incarico illustrando il rilievo del curriculum complessivo dello studioso, gli eventuali riconoscimenti scientifici e/o professionali dallo stesso ottenuti negli ambiti disciplinari oggetto dell'attività didattica, l'impatto dell'insegnamento sull'offerta formativa della Scuola.

3. Il Consiglio di amministrazione federato delibera sulla proposta e in ordine al compenso indicato dal Direttore, per quanto attiene alla copertura del costo, previo parere del Senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del prestatore sul sito web della Scuola. L'incarico è attivato mediante contratto stipulato dal Direttore.

## **Titolo III – Conferimento di incarichi mediante procedura selettiva**

### **Art. 4-bis Procedura di attivazione**

1. Il Senato accademico, su proposta delle strutture accademiche competenti, può deliberare il conferimento di incarichi a soggetti che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge n. 240/2010, previo espletamento di apposite procedure di selezione pubblica. Tali incarichi possono essere conferiti esclusivamente a titolo oneroso. La delibera contiene le seguenti indicazioni:

- a) tipologia di attività richiesta (incarico di insegnamento o di didattica integrativa), materia oggetto dell'incarico con riferimento a denominazione e contenuti/obiettivi didattici, e ambito scientifico-disciplinare di riferimento;

- b) durata dell'incarico, anno accademico di riferimento e modalità di svolgimento dell'attività con specificazione del numero di ore di didattica frontale;
- c) entità del trattamento economico e indicazione degli eventuali finanziamenti esterni su cui graverà il costo.

La delibera del Senato esplicherà altresì se l'incarico è connesso a esigenze di arricchimento o di approfondimento specialistico dell'offerta formativa in ambiti innovativi o tecnico- sperimentali mediante acquisizione di apposite esperienze scientifico-professionali esterne; di tali finalità sarà dato atto anche nell'avviso di selezione.

#### **Art. 4-ter Requisiti per l'ammissione alle selezioni e competenze richieste**

1. Possono essere destinatari degli incarichi studiosi che siano in possesso di un curriculum scientifico professionale adeguato in relazione ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico da conferire, secondo quanto previsto dagli avvisi di selezione, che presupponga quantomeno il possesso della laurea magistrale/specialistica oppure del diploma di laurea del previgente ordinamento.
2. E' possibile prevedere negli avvisi, in relazione al livello di qualificazione scientifica professionale richiesta per l'attività da svolgere, che il possesso del titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) costituisca requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura selettiva; in assenza di tale previsione, il suddetto titolo costituisce in ogni caso titolo preferenziale, a parità di valutazione, ai fini del conferimento dell'incarico, così come il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, fatta salva l'appartenenza al ruolo della docenza universitaria.
3. E' altresì possibile prevedere negli avvisi, come conoscenze e competenze scientifico-professionali che costituiranno oggetto di valutazione ai fini del conferimento dell'incarico, oltre a quelle relative alla specifica materia oggetto dell'attività didattica da svolgere, eventuali ulteriori competenze linguistiche e/o tecnico- scientifiche (es. conoscenza di lingue straniere, di lingue antiche, competenze nell'utilizzo di specifiche strumentazioni tecniche o scientifiche, nella conduzione di esperimenti di laboratorio ecc.). Sarà in ogni caso richiesta ai candidati l'adeguata conoscenza delle lingue italiana e inglese.

#### **Art. 4-quater Modalità e criteri di selezione**

1. La procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, è volta ad accertare, anche comparativamente, l'adeguata qualificazione dei requisiti scientifici e professionali posseduti dai candidati rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico che si intende conferire, al fine di individuare il soggetto prescelto.
2. La selezione è indetta con apposito avviso del Direttore, reso pubblico all'Albo online e sul sito web della Scuola, che deve contenere gli elementi di cui all'art. 4-bis integrati dai seguenti:
  - modalità e termine di presentazione delle domande (non inferiore a 15 giorni; in caso di reiterazione della procedura ovvero di motivate ed eccezionali esigenze collegate alle necessità didattiche, il termine potrà essere ridotto fino a 10 giorni);
  - requisiti e competenze richieste;
  - modalità di svolgimento della selezione e criteri per la valutazione comparativa dei candidati;
  - previsione dell'eventualità del colloquio e della possibilità di svolgerlo per via telematica, con procedure che garantiscano l'identificazione dei candidati e la pubblicità della prova;
  - diritti e doveri dei titolari degli incarichi.
3. Entro il termine previsto, gli interessati devono far pervenire all'Amministrazione apposita domanda di partecipazione, attenendosi alle modalità specificate nell'avviso, corredata dai documenti ivi indicati, tra cui il curriculum della propria attività accademica, didattica, scientifica e professionale e l'elenco delle proprie pubblicazioni (una copia delle stesse potrà essere eventualmente richiesta dalla Commissione).

3-bis. In conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 9, comma 1bis, è motivo di esclusione dalla selezione l'aver svolto già svolto presso la Scuola per cinque anni, anche non

consecutivi, incarichi con le stesse caratteristiche (denominazione e/o contenuto) di quello oggetto di selezione, conferiti ai sensi del presente Titolo III del regolamento.

4. L'attività di valutazione è svolta da una Commissione nominata con decreto del Direttore, costituita da tre componenti scelti tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori universitari in servizio attivo, anche esterni alla Scuola, esperti nella disciplina oggetto dell'incarico.

5. La Commissione, che può anche avvalersi di metodi telematici di lavoro collegiale, procede all'esame della documentazione dei candidati ammessi ed effettua la valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:

- a) livello di qualificazione accademica conseguita nell'ambito scientifico-disciplinare a cui appartiene la materia oggetto dell'incarico;
- b) livello di qualificazione scientifica- professionale attestata da esperienze di ricerca, scientifiche e lavorative maturate dai candidati, da valutare in relazione alla pertinenza con la materia oggetto dell'incarico e con le conoscenze/competenze richieste esplicitate nell'avviso;
- c) eventuali pregresse attività didattiche o esperienze professionali che abbiano attinenza con l'insegnamento o con il supporto alla didattica, preferibilmente maturate in ambito accademico, e relative valutazioni studentesche, se disponibili;
- d) produzione scientifica, con particolare riferimento a quella dell'ultimo quinquennio, da valutare in relazione alla pertinenza con la materia oggetto dell'incarico.

I predetti criteri devono essere utilizzati anche in caso di candidatura unica.

La Commissione ha la facoltà di decidere di sottoporre tutti o alcuni candidati, individuati a seguito dell'esame comparativo dei titoli, ad un colloquio di cui giudicherà l'esito. Tale giudizio concorrerà a completare la valutazione comparativa tra i candidati.

6. Completati i lavori, la Commissione trasmette al Direttore gli atti della selezione contenenti i giudizi sintetici sulla qualificazione dei requisiti scientifici e professionali posseduti da ciascun candidato, nonché i giudizi sull'eventuale colloquio, sulla base dei quali è proposta la scelta del soggetto cui conferire l'incarico.

7. Previa verifica della regolarità formale della procedura, gli atti sono approvati con decreto del Direttore nel quale, contestualmente, viene dichiarato il soggetto designato per il conferimento dell'incarico didattico, sotto condizione del rispetto dei requisiti normativi previsti e dell'assenza di situazioni insanabili di incompatibilità. Al decreto è data pubblicità all'albo online e sul sito web della Scuola.

## **Titolo IV – Disposizioni comuni**

### **Art. 5 Durata e rinnovo degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui al Titolo II del presente regolamento hanno durata annuale, di norma coincidente con l'anno accademico, e sono rinnovabili con il medesimo titolare di anno in anno fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a cinque anni, anche non consecutivi. Qualora gli incarichi siano conferiti sulla base di convenzioni, la durata dell'incarico, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà inoltre superare il periodo di vigenza della convenzione cui l'incarico si riferisce.

2. Gli incarichi di cui al Titolo III del presente regolamento hanno durata al più annuale, di norma coincidente con l'anno accademico e possono essere rinnovati, di anno in anno, consecutivamente fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a cinque anni. Chi ha svolto uno o più incarichi per un periodo, compresi i rinnovi, inferiore a cinque anni, anche non continuativi, può svolgerne un altro con le stesse caratteristiche (denominazione e/o contenuto) solo per un periodo che, sommato a quelli degli incarichi precedenti, non superi cinque anni.

3. Sul rinnovo dell'incarico al medesimo titolare nei limiti sopra indicati si pronunciano gli organi accademici con le stesse modalità previste per il conferimento dell'incarico iniziale, motivando il persistere delle relative esigenze didattiche, previo accertamento della copertura del costo e valutazione positiva, anche in base ad una dettagliata relazione predisposta dall'interessato, sull'attività svolta dal

titolare sulla base dell'incarico in scadenza.

#### **Art.6 Trattamento economico, fiscale e previdenziale**

1. Il trattamento economico lordo-prestatore spettante ai titolari degli incarichi conferiti ai professori e ricercatori universitari ovvero agli esperti di alta qualificazione di cui all'art. 3 del presente regolamento è commisurato all'impegno richiesto, alla qualificazione del curriculum del prestatore e/o in base ad altri eventuali criteri e parametri determinati dagli organi accademici competenti. Esso non può essere inferiore all'importo minimo stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge n. 240/2010 e non può superare il triplo dell'importo massimo previsto nel medesimo decreto.
2. Il trattamento economico lordo-prestatore spettante ai titolari degli incarichi conferiti a soggetti stranieri di chiara fama di cui all'art. 4 è stabilito sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
3. Il trattamento economico lordo-prestatore spettante ai titolari degli incarichi conferiti ai soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali di cui al Titolo III del presente regolamento è indicato di volta in volta negli avvisi di selezione ed è determinato in relazione alla tipologia di incarico da svolgere, al livello di responsabilità e di qualificazione scientifica e/o professionale e all'impegno richiesti, nel rispetto degli importi previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge n. 240/2010.
4. È ammessa la corresponsione di una o più anticipazioni del corrispettivo, secondo scadenze da determinare, condizionatamente all'attestazione di regolare prestazione dell'attività da parte del Preside o alla presentazione di autocertificazione. Al termine dell'incarico, la corresponsione finale del compenso avviene previa presentazione da parte del titolare del registro delle attività didattiche e dietro presentazione di una dichiarazione del Preside attestante il completo e regolare svolgimento del corso o delle attività didattiche integrative.
5. Il trattamento economico spettante non può eccedere in nessun caso quello definito nell'atto di conferimento o nel contratto. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste ovvero il periodo di effettivo svolgimento della prestazione sia più limitato, il trattamento economico sarà proporzionalmente ridotto.
6. Eventuali spese di trasferta, preventivamente richieste e autorizzate dalle autorità accademiche competenti, sono rimborsate dietro presentazione di nota spese sottoscritta dal titolare dell'incarico con la relativa documentazione giustificativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente alla Scuola.
7. I contratti di cui al presente regolamento, a cui si applica la normativa speciale di cui all'art. 23 della citata legge n. 240/2010 e s.m.i. e quella del codice civile in materia di contratti di lavoro autonomo, sono inquadrabili a fini fiscali e previdenziali nelle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. c bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, e s.m.i.
8. La Scuola provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei titolari di incarichi limitatamente allo svolgimento della relativa attività di docenza.

#### **Art.7 Modalità di attribuzione degli incarichi: atti di conferimento e contratti**

1. Gli incarichi vengono attribuiti agli interessati, in data antecedente all'inizio delle attività, secondo le seguenti modalità:
  - a) atto di conferimento disposto con decreto del Direttore per i professori e ricercatori delle università italiane;
  - b) contratto di diritto privato di lavoro autonomo stipulato dal Direttore per i soggetti esterni al sistema universitario italiano.
2. Negli atti di conferimento e nei contratti devono essere in ogni caso espressamente indicati:

- a) la denominazione della materia oggetto dell'incarico, nonché i contenuti/obiettivi didattici in caso di selezioni, e l'ambito scientifico-disciplinare;
- b) la sede, la durata dell'incarico, il periodo e le modalità di svolgimento dell'attività con specificazione del numero di ore di didattica frontale;
- c) gli obblighi connessi alla verifica dell'attività;
- d) il compenso lordo-prestatore eventualmente previsto.

### **Art.8 Diritti e doveri dei titolari di incarichi**

1. I titolari di incarichi svolgono personalmente le attività didattiche previste dal corso comprensive dei compiti di assistenza agli studenti; partecipano alle commissioni degli esami di profitto per tutta la durata dell'anno accademico di riferimento, nonché all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. I titolari di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative sono tenuti a svolgere la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il professore ufficiale del corso che al termine del periodo di durata del contratto dovrà riferire al Preside sul regolare svolgimento delle attività. Essi possono partecipare alle commissioni d'esame per il corso per il quale svolgono le attività integrative.
3. I titolari di incarichi hanno diritti elettorali o appartengono agli Organi della Scuola nei casi e nei modi previsti dalla normativa nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti della Scuola.
4. I titolari di incarichi sono tenuti:
  - a compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che, al termine delle attività, deve essere consegnato al Preside della struttura accademica compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Spetta al Preside vigilare e segnalare al Direttore eventuali casi di inadempienze inerenti la didattica;
  - a presentare altresì al Preside della struttura accademica, al termine della durata dell'incarico, una dettagliata relazione sull'attività svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo.
5. Per i titolari di incarichi si applicano le seguenti cause di decadenza o di risoluzione:
  - a) decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che entro il termine comunicato loro non si presentino per la stipula del contratto, salvi i giustificati motivi;
  - b) il rapporto si risolve automaticamente se l'interessato, senza giustificato motivo, non inizi l'attività nel termine stabilito;
  - c) qualora il titolare dell'incarico, dopo aver iniziato l'attività didattica, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, il rapporto può essere risolto con atto del Direttore;
  - d) il rapporto viene altresì risolto in caso di sopravvenute violazioni del regime di incompatibilità stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, esclusa la lett. a) del comma 1, nonché in tutti i casi in cui sia prevista dalla legge, per i professori di ruolo, la sospensione obbligatoria dall'impiego;
  - e) in caso di impossibilità temporanea dovuta a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovata è facoltà del titolare dell'incarico di eseguire la prestazione in tempi diversi purché concordati con le competenti autorità accademiche; diversamente il compenso è proporzionalmente ridotto;
  - f) violazione del Codice etico o del Codice di comportamento della Scuola che determini la risoluzione del rapporto.

### **Art. 9 Incompatibilità e autorizzazioni**

1. Versa in situazione di incompatibilità con la posizione di titolare di incarico di cui al presente regolamento nonché di incandidabilità alle relative procedure selettive:
  - a) ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010, chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con:
    - i componenti degli organi che si pronunciano in merito all'attivazione dell'incarico;

- il Segretario generale;
- i componenti del Consiglio di amministrazione federato.

Non possono altresì partecipare alle procedure selettive per il conferimento di incarichi, né assumerne la titolarità (fatte salve le ipotesi di conferimento diretto di incarichi a studiosi già selezionati nell'ambito di programmi di ricerca promossi da enti e istituzioni di natura pubblica che finanzino lo studioso utilmente selezionato), i componenti degli organi che si pronunciano in merito all'attivazione dell'incarico, il Segretario generale, i componenti del Consiglio di amministrazione federato, dal momento della delibera di attivazione dell'incarico fino a quello della nomina ovvero della sottoscrizione del contratto.

- b) il personale dipendente, anche a tempo determinato, in servizio presso la Scuola, sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche qualora ricopra uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione dei lettori di madrelingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 382/1980 e dei collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/1995;
- c) ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 724/1994, chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso la Scuola con diritto a pensione anticipata di anzianità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 165/1997 per docenti e ricercatori universitari, ovvero chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 con diritto a pensione anticipata di anzianità e abbia avuto rapporti di lavoro con la Scuola nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio;
- d) chi sia titolare presso la Scuola nel medesimo anno accademico di altro incarico retribuito conferito ai sensi del presente regolamento il cui impegno in termini di ore di didattica frontale, sommato a quello da conferire, superi le 120 ore complessive.

1-bis. Il limite di cinque anni previsto dall'art. 5, comma 2, del presente regolamento non tiene conto degli incarichi conferiti ai sensi del Titolo II.

2. Resta ferma ogni altra incompatibilità con la titolarità degli incarichi di cui al presente regolamento stabilita dalle leggi e dai regolamenti della Scuola vigenti. In particolare, per coloro che siano stati selezionati come assegnisti di ricerca della Scuola per lo svolgimento di specifici programmi di ricerca, la possibilità di essere titolare di incarichi didattici è subordinata al preventivo parere favorevole del responsabile scientifico sulla compatibilità dell'attività richiesta con l'integrale realizzazione del programma di ricerca oggetto del contratto.

3. Qualora lo studioso o esperto destinatario dell'incarico sia dipendente di una pubblica amministrazione, l'incarico è conferito previa comunicazione della Scuola all'amministrazione di appartenenza o previa autorizzazione, se prevista dalla normativa nazionale vigente in materia. Qualora lo studioso o esperto destinatario dell'incarico sia cittadino straniero, l'incarico è conferito purché il destinatario sia in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.

3-bis. La sopravvenienza di una delle situazioni di incompatibilità predette, fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, comporta automaticamente la revoca dell'incarico a decorrere dalla data di insorgenza dell'incompatibilità, con diritto del contraente alla corresponsione dei compensi per le attività svolte fino alla data di cessazione.

4. I titolari di incarichi possono svolgere altre attività compatibili, purché le stesse non comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta o non rechino comunque pregiudizio alla Scuola.

#### **Art. 10 Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore, e pubblicato all'Albo Ufficiale della Scuola, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

2. Alle procedure e agli incarichi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del Codice etico di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010 e dei Codici di comportamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa nazionale in materia e, per quanto compatibile, la normativa interna.
4. Ove i limiti temporali per lo svolgimento o il rinnovo degli incarichi siano oggetto di modifiche regolamentari, si computano anche gli incarichi svolti anteriormente alla loro entrata in vigore.